REGIONE TOSCANA

Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

Patrimonio naturalistico della Toscana

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL TERRITORIO DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE

SOMMARIO

GLOSSARIO....4

PARTE I – FRUITORI E TURISTI....6

ARTICOLO 1 - LE ZONE DELLA TENUTA....6

ARTICOLO 2 - ORARI E ACCESSI....6

ARTICOLO 3 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E ACCESSIBILITÁ....7

ARTICOLO 4 - MODALITÁ DI FRUIZIONE....8

ARTICOLO 5 - REGOLE DI COMPORTAMENTO....9

ARTICOLO 6 - ATTIVITÁ....11

ARTICOLO 7 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI....11

ARTICOLO 8 - UTILIZZO TEMPORANEO DELLE STRUTTURE....12

ARTICOLO 9 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO....13

PARTE II – LAVORATORI E RESIDENTI....14

ARTICOLO 10 - SOGGETTI INTERESSATI....14

ARTICOLO 11 - ORARI E ACCESSI....14

ARTICOLO 12 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI....14

ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ RICETTIVE E DI RISTORAZIONE....15

ARTICOLO 14 - ACCENSIONE DI FUOCHI....15

ARTICOLO 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI....16

ARTICOLO 16 - SCUOLA DELL'INFANZIA....16

ARTICOLO 17 - CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE....16

PARTE III - SORVEGLIANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI....17

ARTICOLO 18 - SORVEGLIANZA E SANZIONI....17

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI....17

ALLEGATI....18

ALLEGATO 1 - Planimetria delle tre zone....18

ALLEGATO 2 - Mappa con sentieri in zona verde (C) e zona gialla (B) e Viale del Gombo....19

ALLEGATO 3 - Mappe con percorsi ad anello in zona rossa (A) a piedi, in bici, a cavallo....21

ALLEGATO 4 - Mappa degli itinerari per il transito autorizzato e dei punti accessibili dai veicoli M3 29

ALLEGATO 5 - Costo del biglietto giornaliero per l'accesso alla zona rossa (A) 30
ALLEGATO 6 - Commercio ambulante autorizzato dall'Ente Parco 31
ALLEGATO 7 - Diritti di segreteria e corrispettivi per permessi e autorizzazioni 33

GLOSSARIO

Veicoli: sono tutti i mezzi che circolano sulle strade.

- **Veicoli senza motore**
  - Velocipedi (biciclette, bici a pedalata assistita fino a 25 km/h, monopattini elettrici)
  - Veicoli a trazione animale (carrozze, carri trainati da animali)
- **Veicoli a motore**
  - Autoveicoli (**categoria M**)
    - **M1** - Veicoli fino a 8 passeggeri + conducente (autovetture, SUV e crossover, monovolume, autocaravan (camper))
    - **M2** - Veicoli per trasporto persone, massa ≤ 5 tonnellate (Minibus leggeri 8–16 posti)
    - **M3** - Veicoli per trasporto persone, massa > 5 tonnellate (Autobus urbani, Autobus extraurbani, Pullman turistici, Scuolabus di grandi dimensioni)
  - Motoveicoli (**categoria L**)
    - motocicli
    - ciclomotori
    - tricicli e quadricicli a motore
  - Macchina operatrice semovente con rimorchi per trasporto persone (**categoria S**)

Sosta: fermata prolungata del veicolo, a motore spento. Il conducente può non essere presente per brevi periodi di tempo e il veicolo deve essere pronto a ripartire senza operazioni particolari

Parcheggio: sosta che avviene in spazi appositamente destinati e spesso regolamentati.

Guida ambientale Escursionistica: professionista del comparto turistico che, per attività lavorativa retribuita, accompagna singoli o gruppi in ambienti naturali, anche antropizzati, assicurando assistenza tecnica e illustrando gli aspetti naturalistici, ecologici, antropici e culturali del territorio, senza limiti altitudinali, ma senza utilizzo di mezzi o tecniche di progressione alpinistica.

Guida ambientale Equestre: professionista che accompagna persone singole o gruppi in escursioni a cavallo in ambienti naturali, anche antropizzati, assicurando assistenza tecnica, interpretazione del territorio e tutela del benessere animale, senza svolgere attività di addestramento o insegnamento dell'equitazione.

Visite Guidate con finalità di ricerca scientifica: attività svolte da personale qualificato, mirate alla raccolta di dati, osservazioni e informazioni utili allo studio degli ecosistemi, delle specie e degli habitat presenti nell'area protetta. Tali visite non hanno finalità turistiche o ricreative. L'accesso ai siti e alle aree di indagine avviene nel rispetto delle norme di tutela vigenti ed è sempre subordinato ad autorizzazione dell'Ente Parco.

Visite Guidate di turismo scolastico: attività di accompagnamento svolte da personale qualificato, rivolte a gruppi composti da allievi di scuole di ogni ordine e grado interessati alla conoscenza degli aspetti naturalistici, paesaggistici, storici e culturali dell'area protetta. Tali visite hanno finalità educative e divulgative e si svolgono lungo itinerari autorizzati, nel rispetto delle norme di tutela e delle indicazioni fornite dall'Ente gestore.

Visite Guidate di turismo ambientale: attività di accompagnamento svolte da personale qualificato, rivolte a gruppi organizzati di visitatori interessati alla conoscenza degli aspetti naturalistici, paesaggistici, storici e culturali dell'area protetta. Tali visite hanno finalità divulgative e si svolgono lungo itinerari autorizzati, nel rispetto delle norme di tutela e delle indicazioni fornite dall'Ente gestore.

ZSC/ZPS "Selva Pisana", codice IT5170002: **s**ito della Rete Natura 2000 di 9.657 ettari localizzato lungo il litorale pisano, che tutela un articolato sistema di ambienti costieri e retrodunali di elevato valore naturalistico. Il sito è designato sia come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, sia come Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, per la presenza congiunta di habitat prioritari e di specie faunistiche, in particolare avifaunistiche, di interesse comunitario.

Attività legate alla produzione di materiale multimediale: ogni attività, incluso il supporto logistico, finalizzata ad ottenere:

- fotografie di tipo naturalistico-paesaggistico,
- fotografie o video per servizi giornalistici o divulgativi,
- fotografie o video per film/spot a scopo commerciale o pubblicitario.

PARTE I – FRUITORI E TURISTI

ARTICOLO 1 - LE ZONE DELLA TENUTA

1. Oggetto del presente Disciplinare è il territorio del demanio regionale della Tenuta di San Rossore, che consiste in un'area naturale protetta di 4.650 ettari facente parte del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

2. La Tenuta è suddivisa in tre zone a diverso livello di fruibilità, in rapporto al loro differente grado di protezione:

   - **Zona verde (C)** - è la prima zona che si incontra, comprende il principale asse viario che va da località La Sterpaia a nord e fino a Cascine Nuove a sud. È a libero accesso e vi sono concentrati tutti i servizi.

   - **Zona gialla (B)** - è l'area fruibile lungo i sentieri segnalati e gratuitamente. È caratterizzata da estese zone boscate di tipo igrofilo, mesofilo e di pinete impiantate dall'uomo. Include la Riserva Naturale di San Bartolomeo, una delle fasce boscate più antiche della Tenuta.

   - **Zona rossa (A)** - è l'area visitabile solo a pagamento e con limitazioni mirate a tutelare maggiormente il patrimonio naturale. La presenza umana deve essere regolamentata poiché questa zona custodisce ecosistemi dall'equilibrio delicato e riserve di elevatissimo pregio naturalistico: la Riserva naturale del Palazzetto, la Riserva naturale del Paduletto e la Riserva naturale delle Lame di Fuori. Occupa la superficie più estesa della Tenuta e include tutte le spiagge.

3. Le tre zone sopra indicate sono rappresentate nella planimetria nell'allegato 1 del presente Disciplinare. Il successivo art. 4 specifica le modalità di fruizione.

ARTICOLO 2 - ORARI E ACCESSI

1. L'orario di fruizione della Tenuta è il seguente:
   - **Orario invernale** (dal 16 ottobre al 31 marzo): apertura 7.30, chiusura 17.30.
   - **Orario estivo** (dal 01 aprile al 15 ottobre): apertura 7.30, chiusura 19.30.

   L'accesso è consentito fino a mezz'ora prima dell'orario di chiusura.

2. Al fine di garantire una migliore fruizione, l'Ente Parco può modificare tali orari in funzione di condizioni ambientali diverse da eventi meteo avversi, dandone preavviso. In occasione delle corse ippiche o altri eventi autorizzati, gli orari e gli accessi potranno essere estesi o variati. I visitatori sono comunque tenuti a rispettare eventuali indicazioni sugli orari indicate con cartelli agli ingressi.

3. L'accesso alla Tenuta di San Rossore è consentito da **quattro punti di ingresso**:
   - Ponte alle Trombe
   - Cancello de La Punta
   - Cancello del Marmo, con accesso esclusivamente pedonale, ciclabile, con cavalcatura

- Cancello del ponte ciclo-pedonale sul fiume Arno, presso località Cascine Nuove con accesso esclusivamente pedonale, ciclabile, con cavalcatura.

4. L'accesso alla Tenuta dal mare o dai fiumi che la costeggiano è vietato con qualunque mezzo.
   È inoltre vietata la navigazione entro il Fiume Morto Nuovo, a partire dai punti più foranei della foce.
   È vietato l'attracco o l'ormeggio su tutta la spiaggia di San Rossore, sulla sponda destra del fiume Arno e sulla sponda sinistra del fiume Serchio.
   È fatta eccezione, sulla sponda del Serchio, per la cosiddetta "penisola dei gabbiani" (Bocca di Serchio) nella sua naturale e variabile conformazione, a partire dalla curvatura che la foce forma verso nord.
   È possibile l'accesso alla Tenuta dall'attracco sulla sponda destra dell'Arno presso Cascine Nuove, come previsto dalla cartografia e dai "Riferimenti strutturali" del piano territoriale del Parco vigente, per il trasporto fluviale pubblico e dedicato a visite guidate.

5. L'accesso alle zone gialla (B) e rossa (A) e, in generale, a tutte le aree boscate della Tenuta è sempre sospeso in caso di **allerte meteo** emanate dal Centro Funzionale Regionale con codice arancione o rosso, mentre è dipendente dalle valutazioni del personale di Vigilanza in caso di allerta meteo con codice giallo o per il solo rischio vento. Il personale della Vigilanza provvede alla chiusura degli accessi.

ARTICOLO 3 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E ACCESSIBILITÁ

1. Fermo restando il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, in tutta la Tenuta vige il **limite di velocità di 30 km orari**.

2. È comunque obbligo dei conducenti regolare la guida in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, avuto riguardo anche delle condizioni della strada, nonché della presenza di animali selvatici, conservando sempre il controllo del proprio veicolo per essere in grado di compiere in sicurezza le manovre necessarie al fine di arrestarlo di fronte a qualsiasi ostacolo prevedibile. Il conducente deve circolare in modo da non costituire intralcio per la circolazione di altri mezzi.

3. Gli autoveicoli e i motoveicoli dei visitatori possono transitare solo sui **tratti di strada asfaltati della zona verde (C)**, rispettando la cartellonistica stradale presente. L'Ente Parco può determinare divieti o limitazioni di circolazione in aree e strade della Tenuta; in tal caso i visitatori sono tenuti a rispettare le segnalazioni poste in loco.

4. Per la determinazione dell'osservanza delle norme prevista dal presente articolo, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature elettroniche quali "telelaser" o altri dispositivi tecnici di controllo, ferma restando la possibilità di valutazione da parte degli organi accertatori sulla base di circostanze di fatto che rivelino una condotta potenzialmente pericolosa per utenti e fauna selvatica.

5. Il **parcheggio** degli autoveicoli di sola categoria M1 e dei motoveicoli dei visitatori è consentito nelle aree specificatamente segnalate come parcheggio. Nei giorni di Pasqua, Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), Festa della Liberazione (25 aprile), Festa del lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 giugno) il parcheggio è consentito immediatamente ai lati delle strade asfaltate della zona verde (C), in linea, lasciando liberi gli sbocchi delle strade sterrate.

6. Nei soli casi di:
   (a) visite guidate autorizzate con finalità di ricerca scientifica e
   (b) utilizzo temporaneo autorizzato di Villa del Gombo,
   in caso di necessità è consentito a veicoli di categoria M e S raggiungere due punti situati nella zona rossa (A) come da allegato 4 (punto 4.1), al fine di svolgere le operazioni di discesa e risalita dei visitatori.
   Una volta concluse tali operazioni, i mezzi dovranno uscire dalla zona rossa (A). La sosta all'interno della Tenuta è consentita solo ai veicoli di categoria M1, M2 e S. Per i veicoli M3 valgono le prescrizioni del comma successivo. Le targhe dei veicoli vanno obbligatoriamente comunicate inviando email al Protocollo dell'Ente: protocollo@sanrossore.toscana.it .

7. L'accesso e il transito in Tenuta dei **bus turistici di categoria M3** sono consentiti, oltre che per gli scopi descritti al comma precedente, solo per raggiungere il punto di partenza delle visite guidate a Cascine Vecchie e località La Sterpaia come da allegato 4 (punto 4.2), al fine di svolgere le operazioni di discesa e salita dei visitatori. Il parcheggio è consentito esclusivamente presso gli spazi ai margini della carreggiata della rotonda di Cascine Vecchie, poco oltre la bilancia destinata a misurare la massa dei veicoli di grandi dimensioni. Solo i veicoli di categoria M3 che servono gli ospiti che pernottano presso la Foresteria Verde hanno il permesso di parcheggiare negli spazi adibiti in località La Sterpaia. La targa del veicolo e il numero di notti di permanenza devono essere preventivamente comunicati alla Vigilanza dell'Ente Parco da parte del concessionario del suddetto immobile. In mancanza di tale comunicazione, il veicolo parcheggiato è soggetto a contravvenzione.

8. Le persone con disabilità motoria possono utilizzare, ove reso possibile dalla natura dei luoghi, i propri mezzi di deambulazione, tipo carrozzelle, anche a motore. Resta escluso l'uso di autovetture o autobus di proprietà privata.

ARTICOLO 4 - MODALITÁ DI FRUIZIONE

1. I visitatori sono informati che la fruizione della Tenuta avviene in aree naturali aperte, per lo più prive di servizi, riparo, assistenza o punto di pronto soccorso, soggette ad agenti naturali anche imprevedibili e in presenza di animali selvatici, vegetazione e insetti potenzialmente dannosi, per cui potrebbero manifestarsi rischi ambientali e sanitari per le persone. L'accesso e la fruizione della Tenuta implicano l'accettazione dei rischi tipici connessi all'ambiente naturale. L'Ente Parco non risponde di eventuali danni o infortuni derivanti da comportamenti imprudenti o dall'inosservanza delle norme di sicurezza.

2. Sono consigliati abbigliamento e calzature adatti all'attività all'aperto ed in generale un equipaggiamento che permetta l'autonomia e l'autosufficienza. Nel periodo autunnale, nelle aree boscate può essere presente l'acaro *Neotrombicula autumnalis* (localmente detto "selvaggiume"), responsabile di irritazioni cutanee. Per ridurre il rischio di contatto si raccomanda di evitare la sosta e il passaggio prolungato su suoli umidi, lettiere di foglie, margini erbosi e vegetazione bassa. Da maggio a ottobre, con picchi in primavera e autunno, sono attive anche le zecche (*Ixodes ricinus*) che si trovano tra erba alta e cespugli, nel sottobosco, nei prati incolti e nei margini boschivi. In entrambi i casi, sono consigliate calzature alte, pantaloni ben incalzati e indumenti a maniche lunghe.

3. In numerosi punti della Tenuta la ricezione telefonica è molto scarsa o assente.

4. La rete dei sentieri presenti in Tenuta non è tutta ugualmente accessibile ai visitatori.

   - Nella **zona verde** (C) e nella **zona gialla** (B), i tracciati sono percorribili liberamente da **pedoni** e **biciclette**. Senza **mai abbandonare i sentieri segnalati**, i visitatori possono costruire su misura un proprio itinerario a partire dalle mappe sul sito e sulla app dell'Ente Parco (allegato 2) e aiutandosi con la segnaletica direzionale presente in Tenuta. Sono fruibili anche quattro percorsi di Nordic Walking di lunghezza variabile (allegato 2).
     I **visitatori a cavallo o in carrozza** possono circolare liberamente in zona verde (C), mentre nella zona gialla (B) devono essere sempre accompagnati da una Guida Ambientale in possesso di autorizzazione e procedere su itinerari definiti dall'Ente Parco (allegato 3).

   - In **zona rossa** (A), sono stati disegnati degli itinerari ad anello fruibili a piedi, in bici, a cavallo e in carrozza, ma sempre con una visita guidata condotta da una Guida Ambientale Escursionista o Equestre in possesso di autorizzazione. L'accesso non è garantito a tutte le richieste in ragione di considerazioni legate alla conservazione di ecosistemi, habitat, fauna e flora selvatica. La visita deve svolgersi unicamente sugli itinerari definiti dall'Ente Parco e previo pagamento del biglietto di ingresso (le tariffe dei biglietti di ingresso sono dettagliate nell'allegato 5, gli itinerari sono nell'allegato 3).

5. Il **Viale del Gombo**, che si estende per 4,4 km in direzione est-ovest tra la rotonda di Cascine Vecchie ed il cancello di ingresso all'omonima Villa, ha un regime di accesso proprio.
   - Il segmento che si trova in zona verde (C) è percorribile a piedi, in bicicletta o con veicoli come da art. 3 del presente Disciplinare.
   - Il segmento che si trova in zona gialla (B) è liberamente percorribile a piedi o in bicicletta. Non è consentito uscire dal tracciato del Viale, se non per imboccare un sentiero segnalato.
   - Il segmento che si trova in zona rossa (A) è liberamente percorribile a piedi o in bicicletta **solamente la domenica e nei giorni festivi**. Non è **mai consentito uscire dal tracciato del Viale**.
     Nei giorni feriali, sabato incluso, è consentito l'accesso unicamente con visita guidata condotta da una Guida Ambientale Escursionistica o Guida Ambientale Equestre in possesso di autorizzazione.

   I cavalli o le carrozze possono transitare su Viale del Gombo per lo stretto necessario all'attraversamento richiesto dall'itinerario autorizzato.

6. La Direzione dell'Ente Parco si riserva di applicare misure restrittive della fruizione sentieristica per prevalenti interessi di tipo conservazionistico, per operazioni legate alla gestione faunistica, per scopi legati alla ricerca scientifica o per motivi di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 5 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. I **cani** sono ammessi solamente in zona verde (C). Vanno sempre tenuti al guinzaglio poiché in presenza di numerosi stimoli olfattivi potrebbero non rispondere ai comandi. Se lasciati liberi, potrebbero arrecare danni a flora e fauna, nonché mettersi in situazioni di pericolo e subire attacchi da parte degli animali selvatici, come il lupo. È obbligatorio raccogliere le deiezioni, possono contenere parassiti e batteri dannosi per la fauna della Tenuta. La zona gialla (B) e la zona rossa (A) e i tratti di Viale del

Gombo che vi rientrano, sono completamente vietati ai cani per prevenire il rischio di contatto tra animale domestico e fauna selvatica.

2. Nelle zone gialla (B) e rossa (A) è **vietato fumare**.
3. È importante mantenere una **distanza di almeno 50 metri dalla fauna selvatica** di qualsiasi specie ed è vietato effettuare richiami per attirarla. In caso ci si imbatta in cuccioli, non vanno assolutamente toccati. È severamente vietato disturbare, molestare, catturare o uccidere le specie selvatiche, così come danneggiarne i nidi o le tane.
4. È **vietato alimentare la fauna selvatica** e lasciare cibo per ogni tipo di animale, anche domestico.
5. Non vanno abbandonati **rifiuti** di alcun tipo, nemmeno gli organici. Si invitano gli ospiti della Tenuta a riportare a casa i rifiuti prodotti.
6. È vietato rilasciare nel territorio della Tenuta **specie non autoctone**, cosiddette "aliene".
7. È **vietato accendere fuochi liberi e fuochi a terra** in tutta la Tenuta. È autorizzato esclusivamente l'uso delle aree attrezzate con barriere frangivento destinate ai fuochi per barbecue che si trovano nella zona verde (C). È obbligatorio usare i propri bracieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   - utilizzo esclusivo di carbonella e non di legno;
   - costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento;
   - adozione di tutte le cautele per evitare la propagazione di fuoco e faville verso la vegetazione;
   - smaltimento delle ceneri residue negli appositi contenitori posti nelle aree attrezzate;
   - scrupolosa verifica dell'avvenuto spegnimento di tizzoni e braci.

   Tuttavia, nel periodo ad alto rischio per gli incendi boschivi, che solitamente viene istituito da Regione Toscana dal 21 giugno al 21 settembre, vige il **divieto assoluto di accensione fuochi**, inclusi quelli per barbecue presso le suddette aree attrezzate.
8. Sono sempre vietati il campeggio e il pernottamento con camper e simili.
9. All'interno della Tenuta, è vietato il sorvolo di velivoli e aeromobili a pilotaggio remoto (**droni**) salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco e nel rispetto della normativa vigente.
10. È vietata l'asportazione di sassi e sabbia. È vietata la raccolta di muschi, licheni, terriccio naturale, pungitopo, funghi ipogei (tartufi) e chiocciole. L'Ente Parco disciplina la razionale raccolta dei **funghi epigei** e di alcuni prodotti del bosco:
    - in zona verde (C) è consentita la raccolta dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del Parco (artt. 17 e 19);
    - in zona gialla (B) è consentita solo la raccolta dei funghi epigei anche al di fuori dei sentieri segnalati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del Parco (art. 17);
    - in zona rossa (A) non è consentita la raccolta di funghi epigei né di prodotti del bosco.

    Per comprovati motivi didattici e/o scientifici e previo rilascio di specifica autorizzazione, la raccolta di prodotti naturali e del sottobosco può essere effettuata su tutto il territorio della Tenuta.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÁ

1. Per quanto riguarda la **ricerca scientifica**, nel territorio della Tenuta valgono le prescrizioni del Regolamento della Ricerca Scientifica del Parco, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 36 del 06.06.2025. In coerenza con la domanda di ricerca autorizzata, l'Ente Parco può consentire il transito e la permanenza nella zona rossa (A) degli operatori autorizzati per svolgere attività legate alla ricerca scientifica, ovvero finalizzate alla stesura di tesi di laurea, di dottorato, master e stage. Previo specifico assenso da parte dell'Ente Parco, gli operatori autorizzati possono recarsi nella zona rossa (A) con un numero massimo di due autoveicoli di categoria M1 e/o M2 contemporaneamente e sono tenuti a comunicare con congruo anticipo la targa dei veicoli necessari all'attività. In circostanze eccezionali e valutate caso per caso, il numero di autoveicoli ammessi in zona rossa (A) può variare.

2. Per svolgere attività legate alla **produzione di materiale multimediale** nella zona rossa (A), è necessario richiedere una specifica autorizzazione nominativa compilando il modulo pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Modulistica" e inviandolo alla email del protocollo dell'Ente protocollo@sanrossore.toscana.it con allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, come da allegato 7. L'Ente Parco valuterà le domande tenendo in considerazione prioritariamente le esigenze di conservazione e tutela ambientale ed eventualmente autorizzando un giorno al mese per singola richiesta, con un massimo di tre richieste a semestre. Se viene ottenuta l'autorizzazione, occorre procedere al pagamento preventivo del corrispettivo dovuto, come da allegato 7. Il pagamento dei diritti di segreteria e del corrispettivo non è richiesto nei casi in cui sia l'Ente Parco ad affidare ad un operatore la produzione di materiale multimediale. È obbligatorio restare sui sentieri e nell'area specificati nell'autorizzazione.

3. Nella Tenuta il **commercio ambulante** è soggetto a preventiva autorizzazione onerosa dell'Ente Parco. L'Ente Parco può autorizzare un limitato numero di venditori ambulanti, da localizzare in zone ben definite e circoscritte, con limitazioni della presenza nell'anno a soli periodi, settimane o giorni. L'allegato 6 specifica i termini e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, nell'allegato 7 sono dettagliati i diritti di segreteria ed il corrispettivo da versare.

4. Fermo restando il divieto di attracco ed ormeggio di cui all'art.2 e in applicazione dell'art. 35, comma 1 lettera i) del vigente Regolamento del Parco, l'Ente Parco disciplina, con separati provvedimenti, la fruizione naturalistica a pagamento di aree delimitate nelle località Buca del Mare, spiaggia del Gombo e Penisola dei Gabbiani, classificate Aree B stagionali.

ARTICOLO 7 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Nella Tenuta sono ammessi soltanto manifestazioni ed eventi, anche sportivi, **compatibili** con la conservazione degli ecosistemi, della flora e della fauna selvatica e nel rispetto del Piano del Parco, del Piano di Gestione della ZSC/ZPS Selva Pisana IT5170002 e del Regolamento del Parco. La zona rossa (A) non è fruibile per alcun tipo di evento o manifestazione.

2. È sempre necessaria **l'autorizzazione preventiva** dell'Ente Parco, che valuta l'affinità dell'evento proposto con i propri fini statutari, il rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Parco, l'impatto su ecosistemi, flora e fauna, le possibili interferenze all'ordinaria attività svolta all'interno della Tenuta, nonché l'esistenza di oneri aggiuntivi per l'Ente in termini di sorveglianza, pulizia, impego

di proprio personale, etc. In caso di richiesta di utilizzo di personale dell'Ente Parco, può essere richiesto il rimborso del costo sostenuto per il personale ed i mezzi impiegati.

3. Per richiedere l'autorizzazione è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Modulistica" e inviarlo alla email del protocollo dell'Ente protocollo@sanrossore.toscana.it con allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, come da allegato 7. Se l'autorizzazione viene ottenuta, il richiedente è tenuto al pagamento preventivo di un corrispettivo stabilito nei termini di cui all'allegato 7.

4. La richiesta di svolgere un evento o manifestazione nella Tenuta implica il rispetto da parte degli organizzatori e dei partecipanti delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare. È sempre vietato:

   - introdurre materiali che possano disperdersi nell'ambiente (ad es. coriandoli, palloncini);
   - utilizzare all'aperto sistemi di diffusori acustici e amplificazione del suono.

5. Gli organizzatori dell'evento sono responsabili della cura, sicurezza e incolumità dei partecipanti, nonché della sorveglianza del suo corretto svolgimento, inclusa la direzione del traffico. Il richiedente si impegna alla rimozione di qualsiasi rifiuto prodotto e al ripristino integrale dello stato dei luoghi.

6. Manifestazioni ed eventi che richiedono il posizionamento di attrezzature sono ammissibili nella zona verde (C), ma utilizzando esclusivamente gli spazi destinati a parcheggio, la viabilità asfaltata, la zona limitrofa alla Chiesa ed alla Canonica di San Lussorio.

7. In casi eccezionali ed adeguatamente motivati, in occasione di manifestazioni od eventi, l'accesso alla Tenuta può essere sospeso o limitato con apposito provvedimento dell'Ente.

ARTICOLO 8 - UTILIZZO TEMPORANEO DELLE STRUTTURE

1. Con esclusiva finalità di fruizione e valorizzazione della Tenuta sotto il profilo turistico e culturale, per iniziative che non perseguano scopi o finalità commerciali o di carattere lucrativo, è possibile richiedere l'utilizzo temporaneo delle seguenti strutture:

   - Sala Gronchi
   - Villa del Gombo (villa, annesso, foresteria e giardino interno alla recinzione). La valutazione di ammissibilità delle suddette iniziative presso Villa del Gombo è effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Ente a fronte di richiesta dell'interessato o persona che lo rappresenta, dalla quale desumere la tipologia di iniziativa e le modalità di svolgimento. Gli Uffici dell'Ente provvedono, se ritenuto necessario, ad effettuare una valutazione tecnica a supporto dell'espressione del Consiglio Direttivo. Rientrano nella valutazione tecnica anche considerazioni circa le interferenze all'ordinaria attività svolta all'interno della Tenuta, nonché sull'eventuale richiesta di utilizzare veicoli per il collegamento tra la zona verde (C) e la Villa.

2. La richiesta va effettuata compilando il modulo pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Modulistica" e inviandolo alla email del protocollo dell'Ente protocollo@sanrossore.toscana.it con allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, come da allegato 7. Se l'autorizzazione viene ottenuta, il richiedente è tenuto al pagamento preventivo di un corrispettivo stabilito nei termini di cui all'allegato 7.

3. La richiesta di utilizzo temporaneo delle strutture della Tenuta implica il rispetto da parte del richiedente e dei partecipanti delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare. È sempre vietato:
    - introdurre materiali che possano disperdersi nell'ambiente (ad es. coriandoli, palloncini);
    - utilizzare all'aperto sistemi di diffusori acustici e amplificazione del suono.
4. Il richiedente è responsabile del corretto utilizzo di spazi, impianti e attrezzature.

ARTICOLO 9 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO

1. Nella sola zona verde (C), per iniziative che non perseguano scopi o finalità commerciali o di carattere lucrativo e ferma restando la fruibilità da parte della collettività e l'ordinaria operatività delle attività presenti in Tenuta, è possibile richiedere l'occupazione temporanea del suolo.
2. Le richieste dovranno pervenire per iscritto inviando una mail di dettaglio al protocollo dell'Ente (email protocollo@sanrossore.toscana.it) con allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, come da allegato 7. Se l'autorizzazione viene ottenuta, il richiedente è tenuto al pagamento preventivo di un corrispettivo stabilito nei termini di cui all'allegato 7.
3. La richiesta di occupazione temporanea del suolo della Tenuta implica il rispetto da parte del richiedente e dei partecipanti delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare. È sempre vietato:
    - introdurre materiali che possano disperdersi nell'ambiente (ad es. coriandoli, palloncini);
    - utilizzare all'aperto sistemi di diffusori acustici e amplificazione del suono.
4. Il richiedente è responsabile della corretta gestione degli spazi occupati, si impegna alla rimozione di qualsiasi rifiuto prodotto e al ripristino integrale dello stato dei luoghi.

PARTE II – LAVORATORI E RESIDENTI

ARTICOLO 10 -SOGGETTI INTERESSATI

1. La Parte II del presente Disciplinare regola le modalità di fruizione da parte dei dipendenti dell'Ente Parco, anche con la forma di distacco o comando, dei dipendenti e utenti delle altre strutture pubbliche o private che operano nella Tenuta, dei residenti nella Tenuta (intendendo coloro che abitano con titolo in immobili ubicati all'interno della Tenuta) e dei membri degli organi dell'Ente Parco e del Comitato Scientifico.
2. Ai componenti degli organi dell'Ente Parco, del Comitato Scientifico e di Regione Toscana si applicano le disposizioni prescritte per i dipendenti dell'Ente Parco. Per motivate esigenze connesse allo svolgimento del proprio mandato, è consentito loro l'accesso a qualunque luogo della Tenuta, tenendo comunque conto della presenza di aree soggette a rischio, sia per la natura dei luoghi sia per le attività in essi svolte.

ARTICOLO 11 -ORARI E ACCESSI

1. I soggetti di cui all'articolo 10 possono accedere alla Tenuta in deroga agli orari di cui all'articolo 2. All'uopo vengono consegnati a ciascun interessato appositi badge che, a seconda della categoria rivestita, consentono l'apertura dei cancelli.
2. Il personale dipendente dell'Ente Parco e il personale in distacco o comando presso l'Ente stesso durante l'orario di servizio può accedere in qualsiasi momento e muoversi all'interno della Tenuta esclusivamente per motivi di lavoro.
3. I residenti all'interno della Tenuta possono sempre accedere, tramite la viabilità esistente, agli immobili loro assegnati. Eventuali loro ospiti possono accedere oltre gli orari di cui all'articolo 2 o alle abitazioni situate fuori dell'Area C solo accompagnati e sotto la responsabilità dello stesso residente.
4. Ai mezzi di soccorso o di sorveglianza nello svolgimento delle attività di competenza e, nel caso dell'Arno, al personale militare o civile in servizio presso la base Incursori - Caserma "Ciro Scianna", è consentito l'accesso dal mare o dai fiumi.

ARTICOLO 12 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. I veicoli dei soggetti di cui all'articolo 10 devono essere sempre identificabili mediante esposizione, ben visibile, di apposito contrassegno dell'Ente di appartenenza o di permesso rilasciato dall'Ente Parco; essi possono essere parcheggiati nelle aree autorizzate dall'Ente Parco. Lavoratori e residenti della Tenuta sono tenuti al rispetto del limite di velocità di cui all'articolo 3. Il limite di velocità non si applica ai soli mezzi di soccorso o sorveglianza che operino in condizioni di necessità.

2. È consentita la circolazione al di fuori delle strade asfaltate o in aree interdette ai visitatori ai seguenti mezzi:
   - mezzi di soccorso e di vigilanza;
   - mezzi di servizio dell'Ente Parco e della Regione Toscana, nell'espletamento delle attività di competenza;
   - mezzi di servizio del Consorzio di Bonifica, di Terre Regionali Toscane, delle Forze Armate espressamente autorizzati dall'Ente Parco e veicoli di coloro che svolgono attività lavorativa, forniture e servizi disposti o autorizzati dal Parco, per il tragitto strettamente necessario all'attività svolta;
   - veicoli specificamente autorizzati dei soggetti che svolgono attività acconsentite o convenzionate dall'Ente Parco nella Tenuta, per i tragitti specificati nell'atto autorizzativo.
3. Chi accede, per qualsiasi motivo, alle aree interdette deve sempre ripristinare gli apparati di chiusura e di segnalazione incontrati nel tragitto, immediatamente dopo il proprio passaggio.
4. È vietato l'accesso all'area interna della rotonda di Cascine Vecchie ai mezzi non autorizzati. In occasione di eventi istituzionali o autorizzati dall'Ente Parco, l'autorizzazione può essere sospesa.

ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ RICETTIVE E DI RISTORAZIONE

1. Le attività ricettive e di ristorazione operanti nella Tenuta sono tenute al rispetto delle disposizioni di concessione o contratto che autorizzano e regolano la loro presenza nel demanio regionale. Esse sono tenute al rispetto degli spazi e delle strutture loro concesse dall'Ente Parco, senza invadere od utilizzare ulteriori aree circostanti, lasciando libere le stesse da apparati, utensili o rifiuti e, comunque, nel massimo decoro per l'utenza. Ad esse è vietato il richiamo, in qualunque forma, di fauna selvatica o domestica.
2. Le attività ricettive e ristorative devono adottare tutte le misure necessarie a evitare inquinamento acustico e luminoso. È vietato l'uso di impianti sonori udibili all'esterno, l'installazione di illuminazioni non schermate o orientate verso l'alto, nonché qualsiasi emissione luminosa o sonora che possa arrecare disturbo alla fauna o alterare gli equilibri ecologici dell'area.
3. L'accesso da parte di dipendenti e fruitori alle attività ricettive e di ristorazione operanti nella Tenuta è consentito in deroga agli orari stabiliti dall'articolo 2, fermo restando il vincolo di effettuare il tragitto più breve fra il pubblico esercizio e l'ingresso.
4. Qualsiasi violazione alle disposizioni di concessione o contratto che autorizzano e regolano la loro presenza nel demanio regionale sarà punita ai sensi dell'art. 18 del presente Disciplinare.
5. Il legale rappresentante dell'attività ricettiva o di ristorazione è tenuto a dare adeguata informazione ai fruitori e ai dipendenti circa il presente Disciplinare.

ARTICOLO 14 - ACCENSIONE DI FUOCHI

Le prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 7, si applicano anche ai lavoratori e ai residenti.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DEI RIFIUTI

1. I residenti, gli operatori economici la cui sede è all'interno della Tenuta e i visitatori sono tenuti al rispetto del decoro degli spazi aperti della Tenuta, evitando l'abbandono di qualsivoglia rifiuto.
2. È consentito il conferimento di rifiuti nei contenitori della Tenuta solo ai residenti e agli operatori economici la cui sede è all'interno della Tenuta.
3. È obbligatorio conferire i rifiuti negli appositi contenitori, nel rispetto delle modalità di raccolta differenziata vigenti.
4. In occasione di festività ed eventi, l'Ente può richiedere all'Amministrazione competente la collocazione di ulteriori contenitori per la raccolta dei rifiuti. Tali contenitori sono riservati esclusivamente alla raccolta dei rifiuti prodotti dai visitatori della Tenuta e dagli operatori economici la cui sede è all'interno della Tenuta.

ARTICOLO 16 - SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Il personale dipendente dei plessi scolastici, gli alunni, i loro familiari o accompagnatori possono accedere al complesso scolastico negli orari compatibili con l'attività svolta.
2. L'accesso deve avvenire senza arrecare intralcio alla viabilità veicolare e pedonale.

ARTICOLO 17 - CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE

1. L'Ente Parco consente la fruizione della Tenuta da parte dei soci del Circolo nel rispetto delle regole contenute nel presente Disciplinare e secondo quanto stabilito da apposita Convenzione.
2. I soci del Circolo accedono all'immobile dato in uso percorrendo la strada più breve da un ingresso alla sede e viceversa. Eventuali ospiti devono essere accompagnati da un socio.

PARTE III - SORVEGLIANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 - SORVEGLIANZA E SANZIONI

1. In Tenuta, la sorveglianza è effettuata dai Guardiaparco e dalle forze dell'ordine, sono inoltre presenti sistemi di controllo e di videosorveglianza.
2. Per le violazioni alle specifiche disposizioni contenute nel presente Disciplinare e relativi allegati si applica la sanzione di cui all'articolo 63 comma 3 della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 (cinquanta) a un massimo di euro 500,00 (cinquecento).
3. Per le violazioni commesse da persone soggette alla direzione e controllo di una guida o di un responsabile di gruppo trova applicazione l'art. 6, comma 2, della legge 24.11.1981, n. 689. Il pagamento della sanzione pecuniaria non esclude il risarcimento dei danni eventualmente provocati, come disposto dall'art. 64 della citata legge regionale 30/2015. Le guide e i responsabili di gruppi hanno responsabilità solidale con chi commette violazioni.
4. Se la violazione è compiuta da personale avente specifica autorizzazione o convenzione, in relazione alla gravità della violazione stessa o alla commissione di più violazioni, anche in tempi diversi, potrà essere determinata la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o convenzione stessa.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Ogni diversa disposizione inerente alla fruizione della Tenuta, stabilita con precedenti provvedimenti dell'Ente Parco, è abrogata.
2. Il Consiglio Direttivo può individuare eventi o manifestazioni che abbiano particolare rilievo istituzionale, ambientale o socio-culturale per cui sia necessario agire in deroga alle eventuali limitazioni del presente Disciplinare.
3. Il Consiglio Direttivo, con proprio atto motivato, provvede all'aggiornamento normativo ed economico, compreso l'adeguamento dei prezzi dei biglietti e delle autorizzazioni onerose, di cui agli allegati al presente Disciplinare, nonché all'aggiunta o alla modifica di servizi (es. percorsi, aree stagionali) in essi previsti, nel rispetto dei criteri generali dettati dal presente Disciplinare.
4. Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto, vigono le norme del Piano del Parco, del Piano di Gestione della ZSC/ZPS Selva Pisana IT5170002, del Regolamento del Parco, e delle vigenti norme nazionali e regionali.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Planimetria delle tre zone

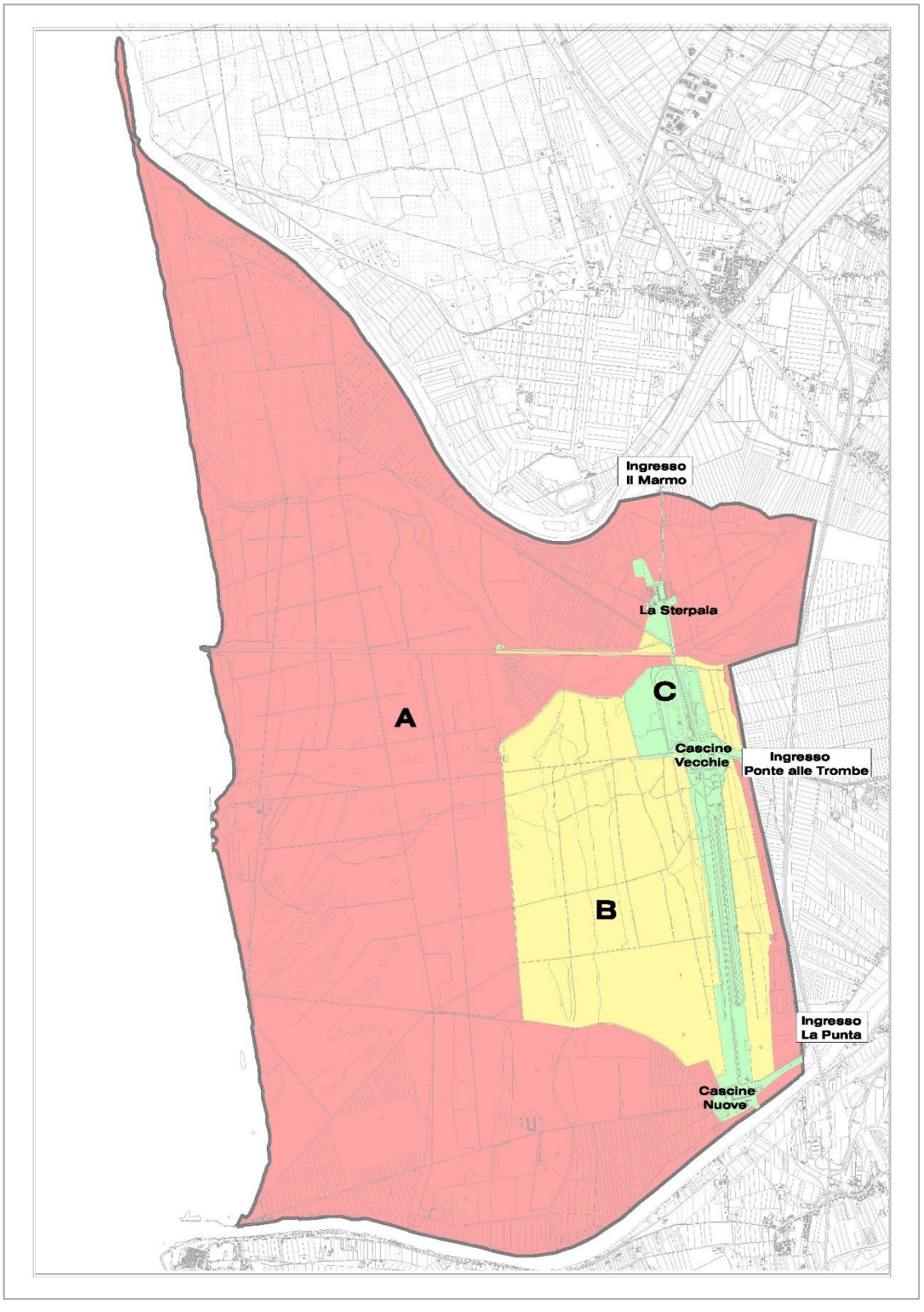

ALLEGATO 2 - Mappa con sentieri in zona verde (C) e zona gialla (B) e Viale del Gombo

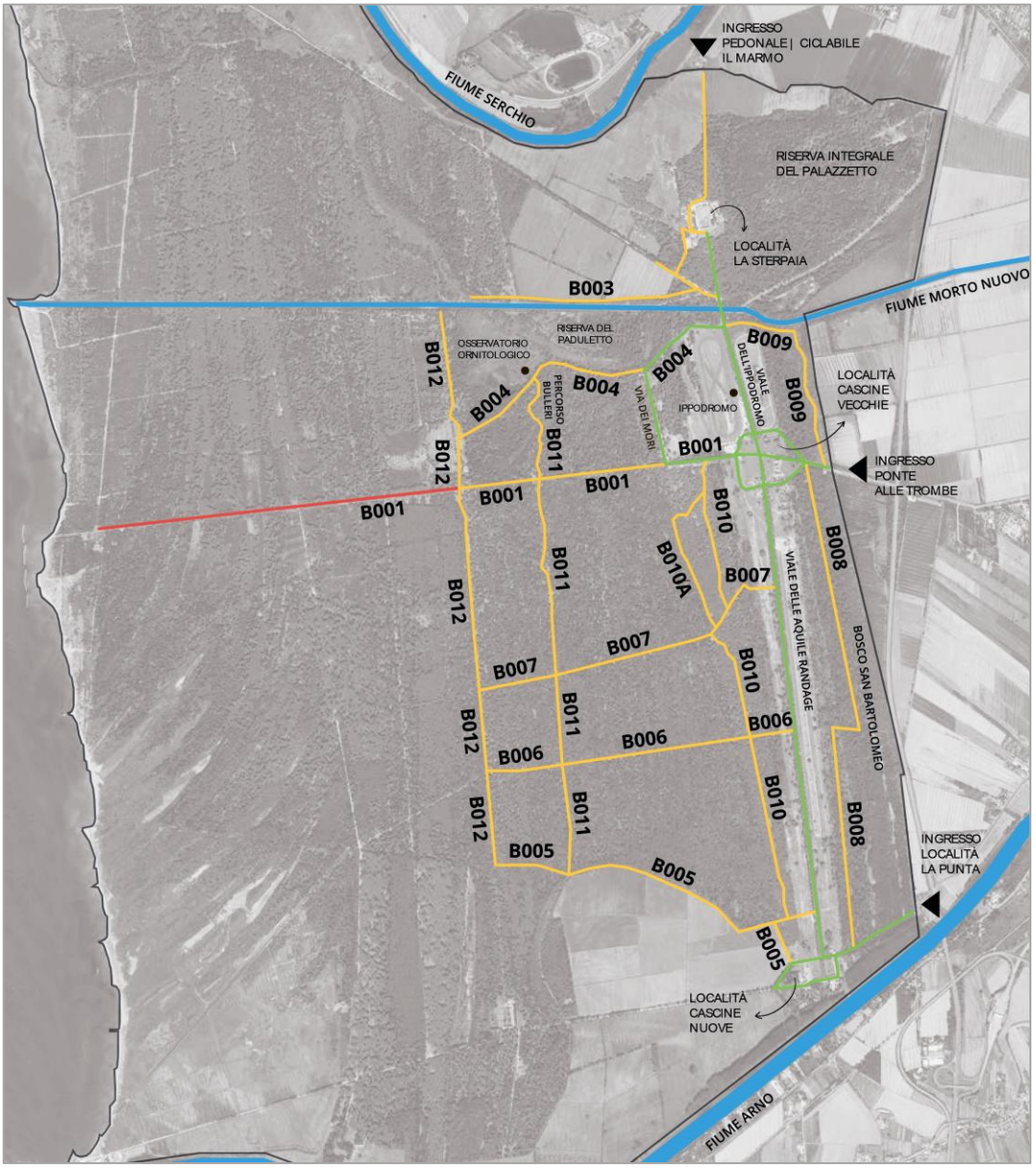

B001 Viale del Gombo

B003 Via dell'Idrovora

B004 Il Paduletto

B005 Sentiero Culatta

B006 Via della Scaletta

B007 Via delle Carbonaie

B008 Vione di San Bartolomeo

B009 Vione della Maddalena

B010 Coton delle Cascine

B010A Variante Le Mandriacce

B011 Coton Grosso

B012 Coton delle Vacche

Mappa con percorsi di Nordic Walking

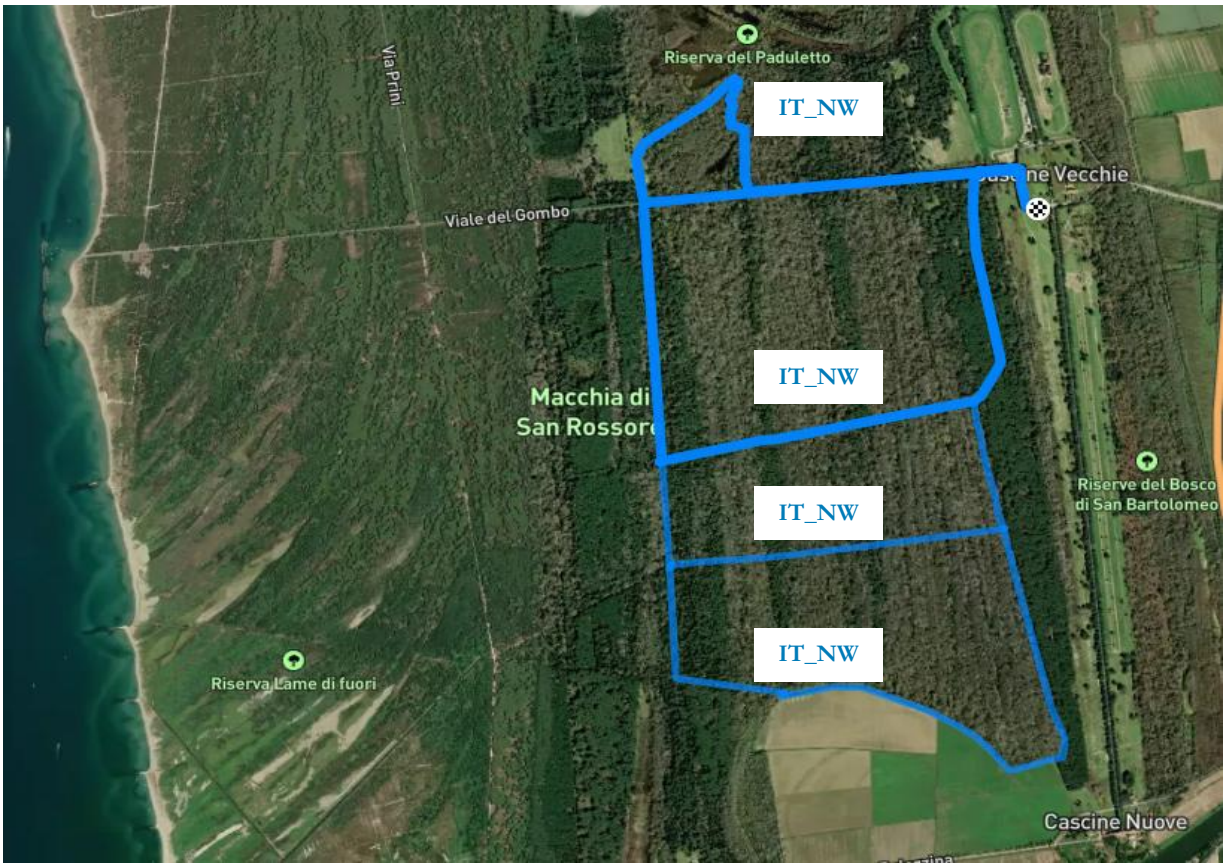

IT_NW1: 2,8 km

IT_NW2: 6,2 km

IT_NW3: 10,2 km

IT_NW 4: 14,5 km

ALLEGATO 3 - Mappe con percorsi ad anello in zona rossa (A) a piedi, in bici, a cavallo

3.1 Percorso PEDONALE Le Marinette

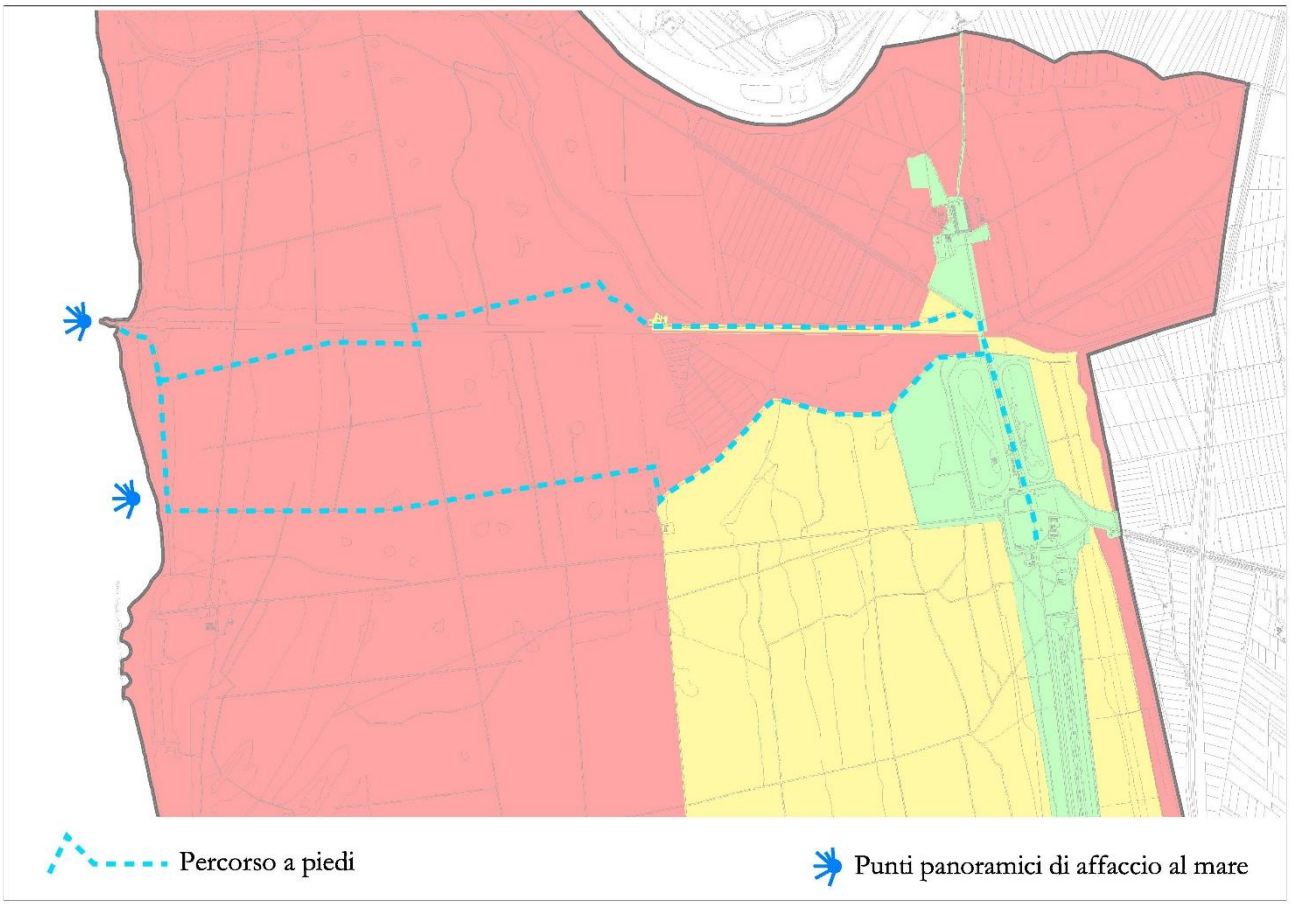

3.2 Percorso PEDONALE La Buca del mare

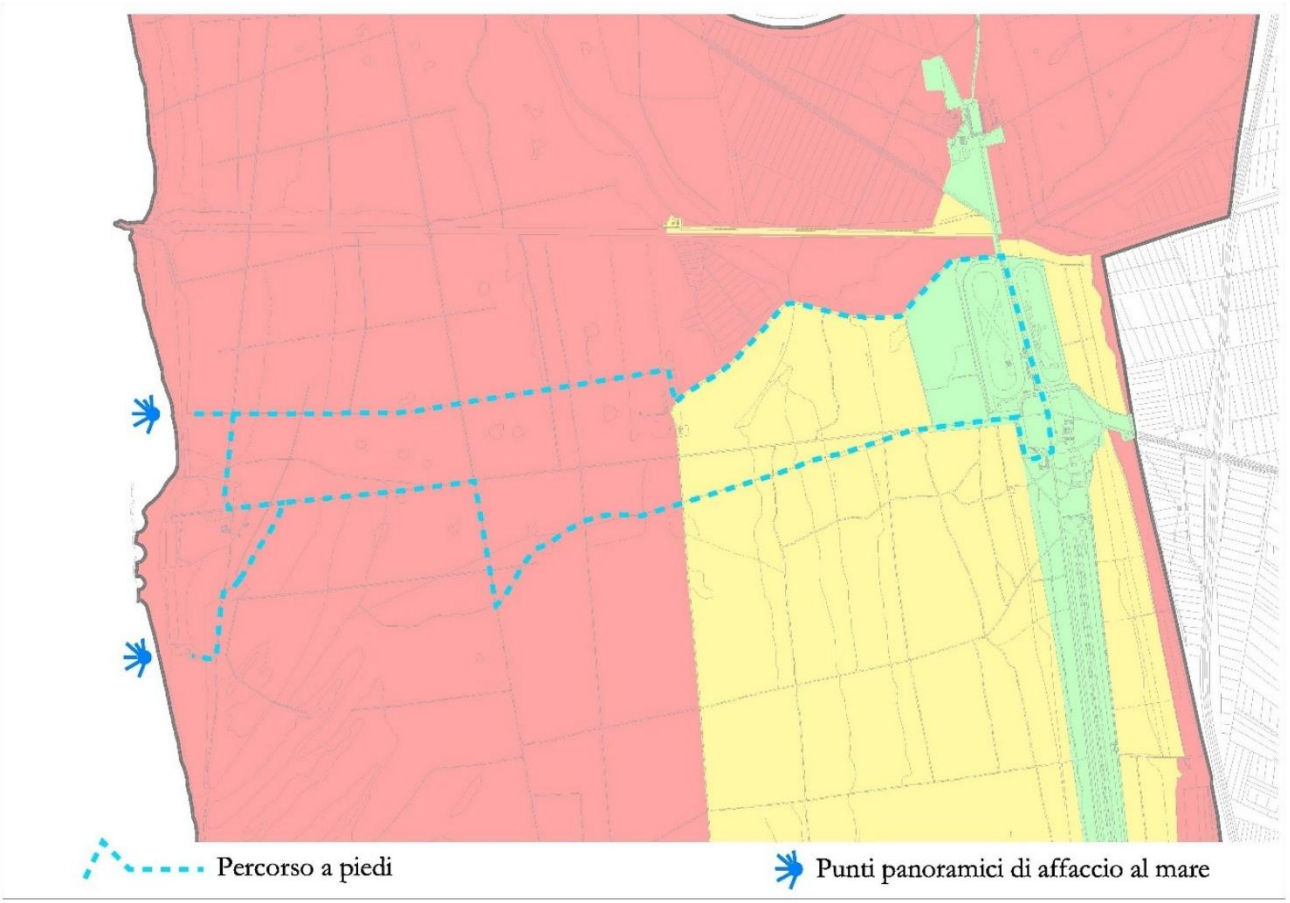

3.3 Percorso in BICICLETTA Le Marinette

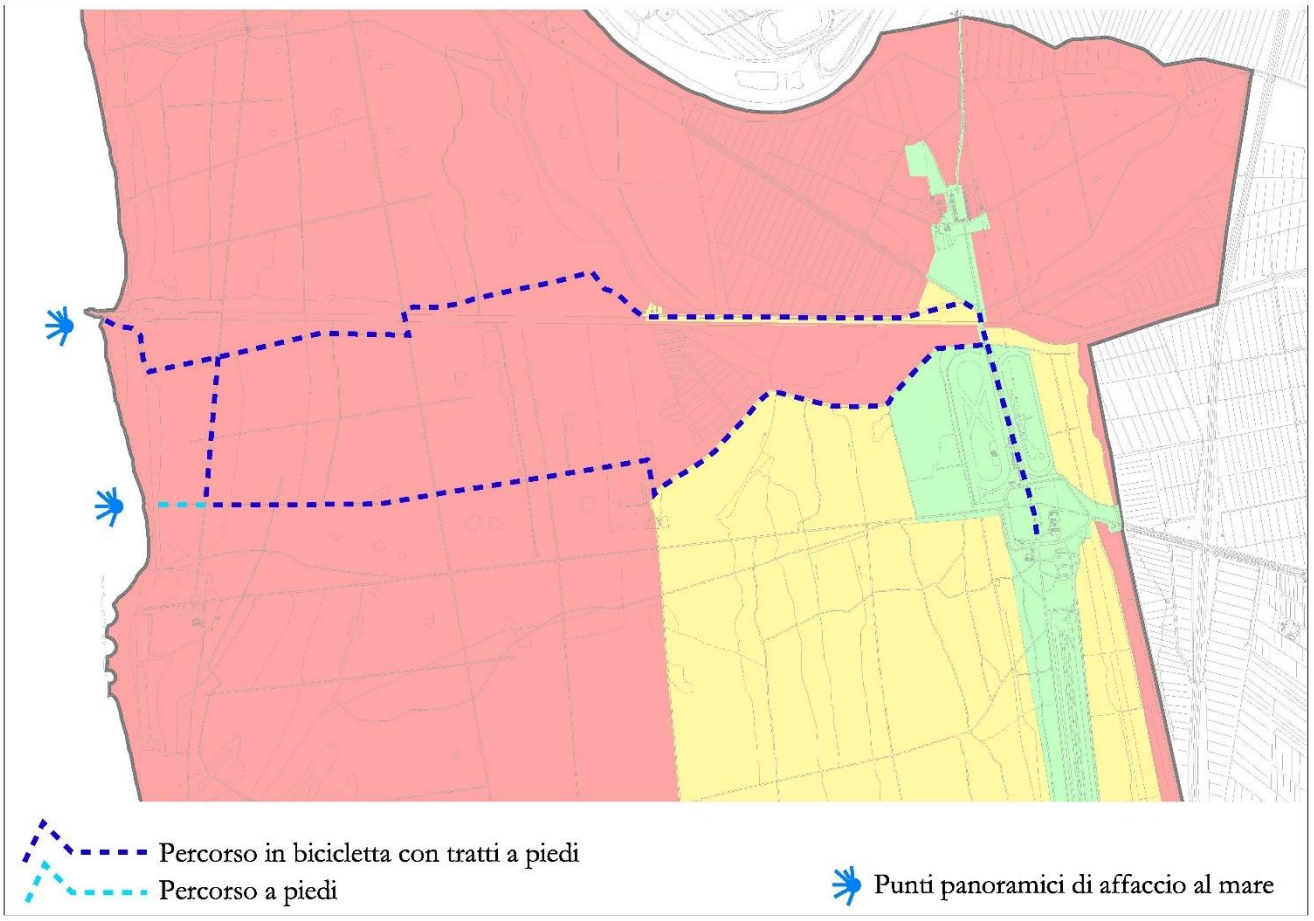

3.4 Percorso in BICICLETTA Il Fortino

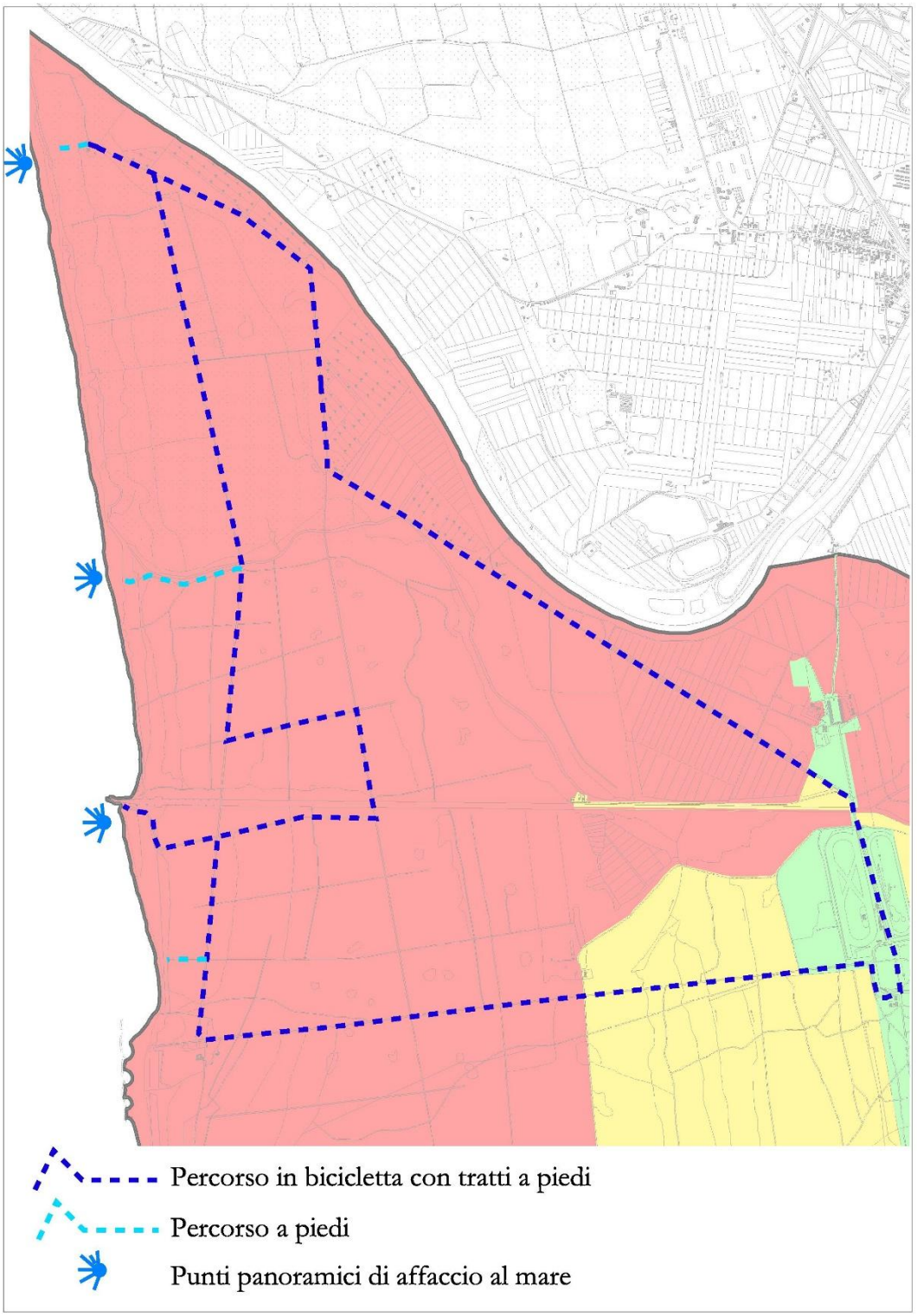

3.5 Percorso a CAVALLO breve per principianti

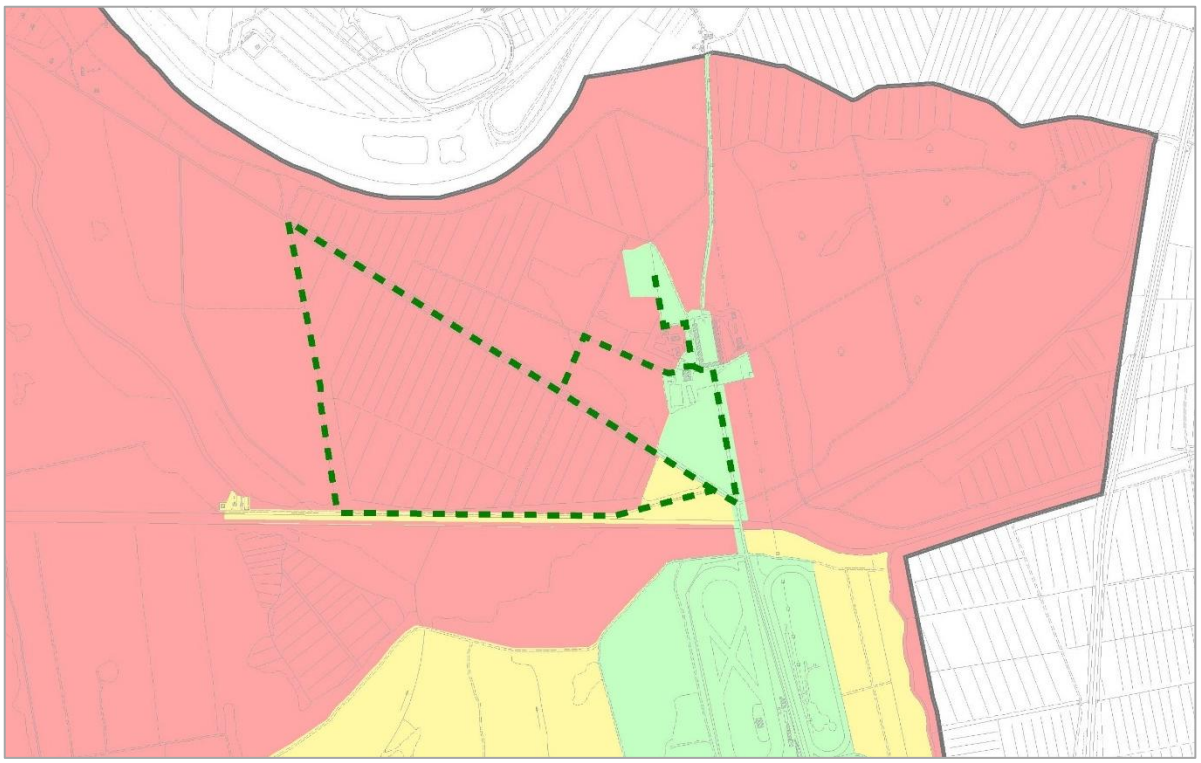

3.6 Percorso a CAVALLO media lunghezza con opzioni

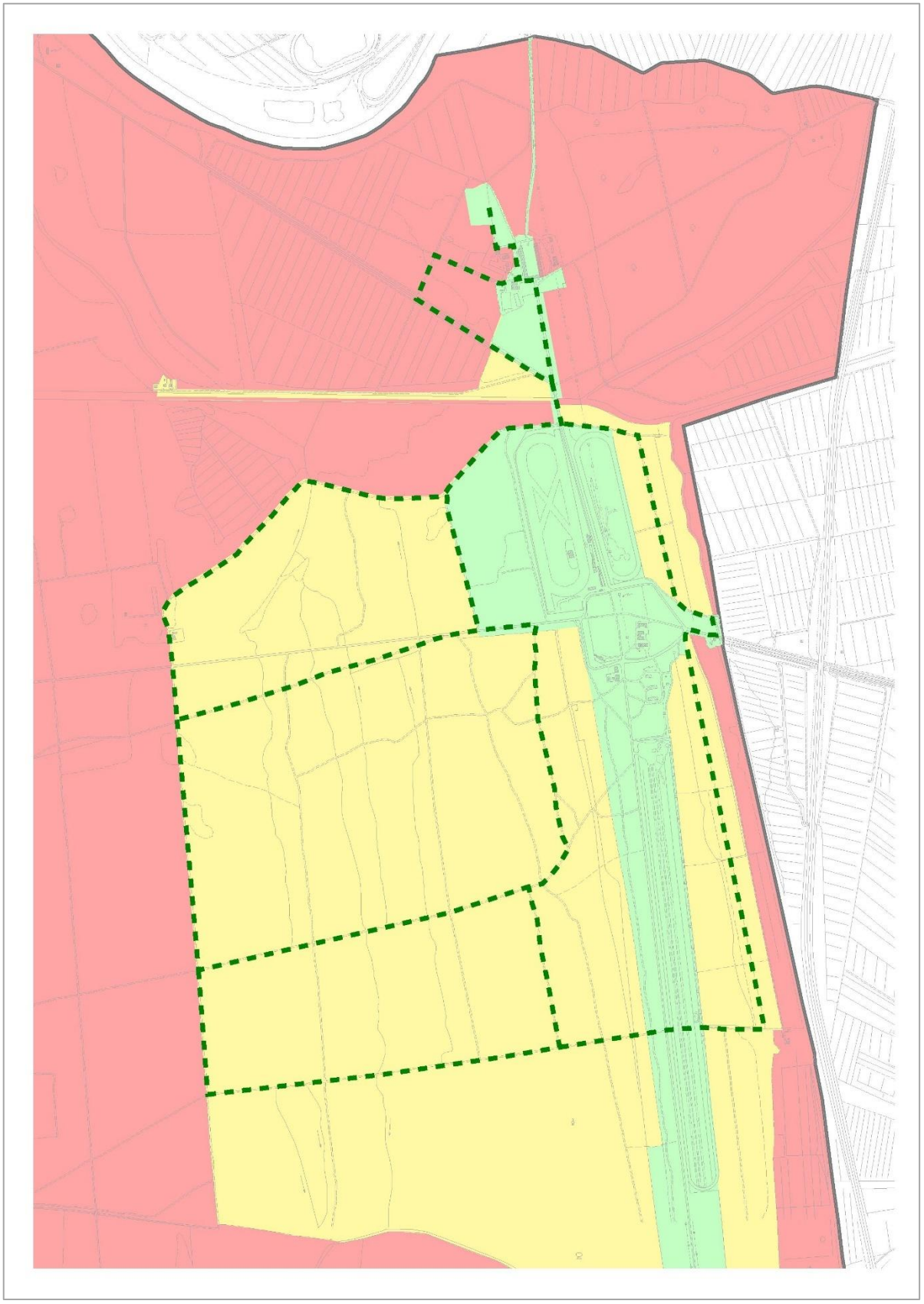

3.7 Percorso a CAVALLO itinerario mare

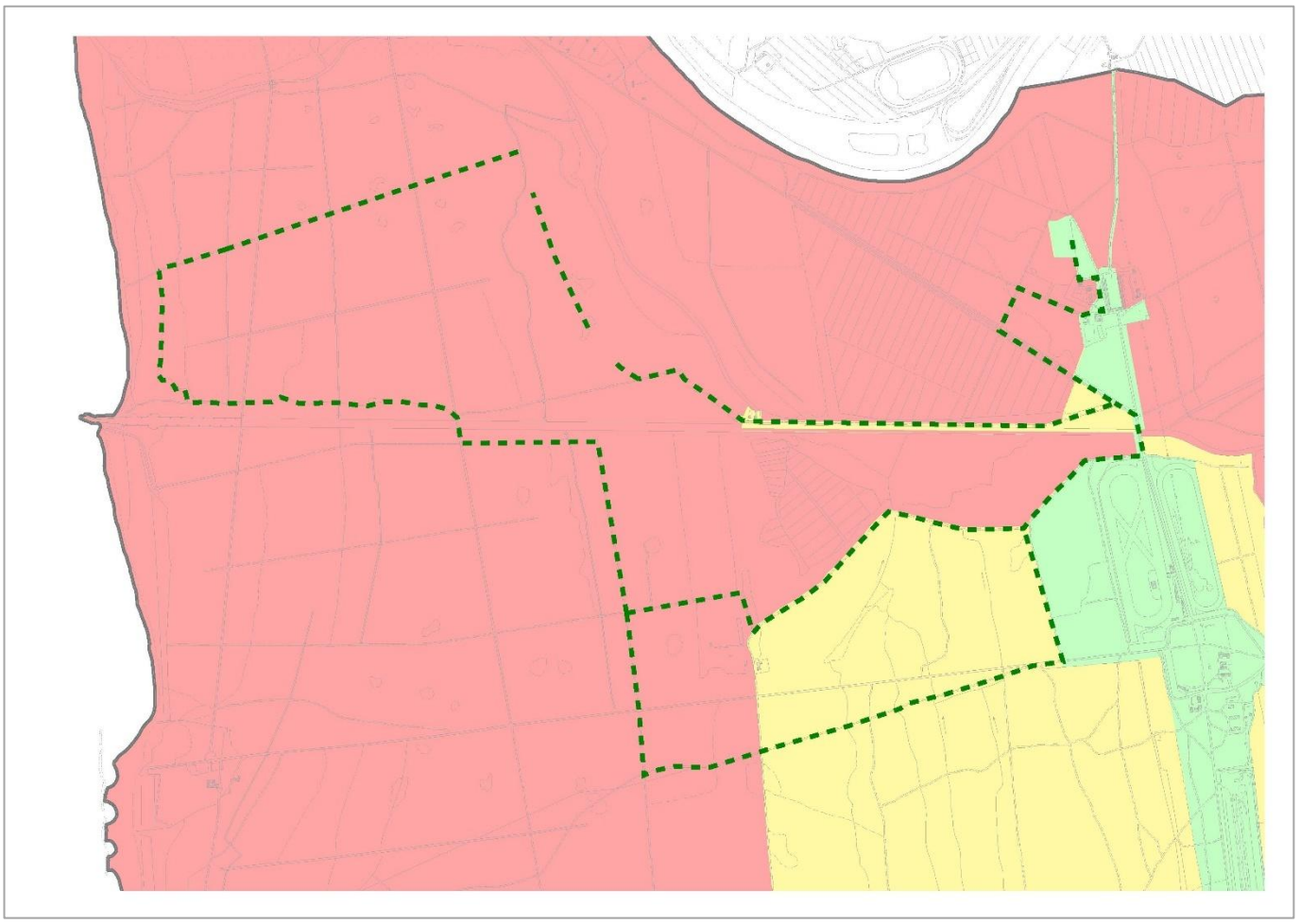

3.8 Percorso a CAVALLO lungo per esperti

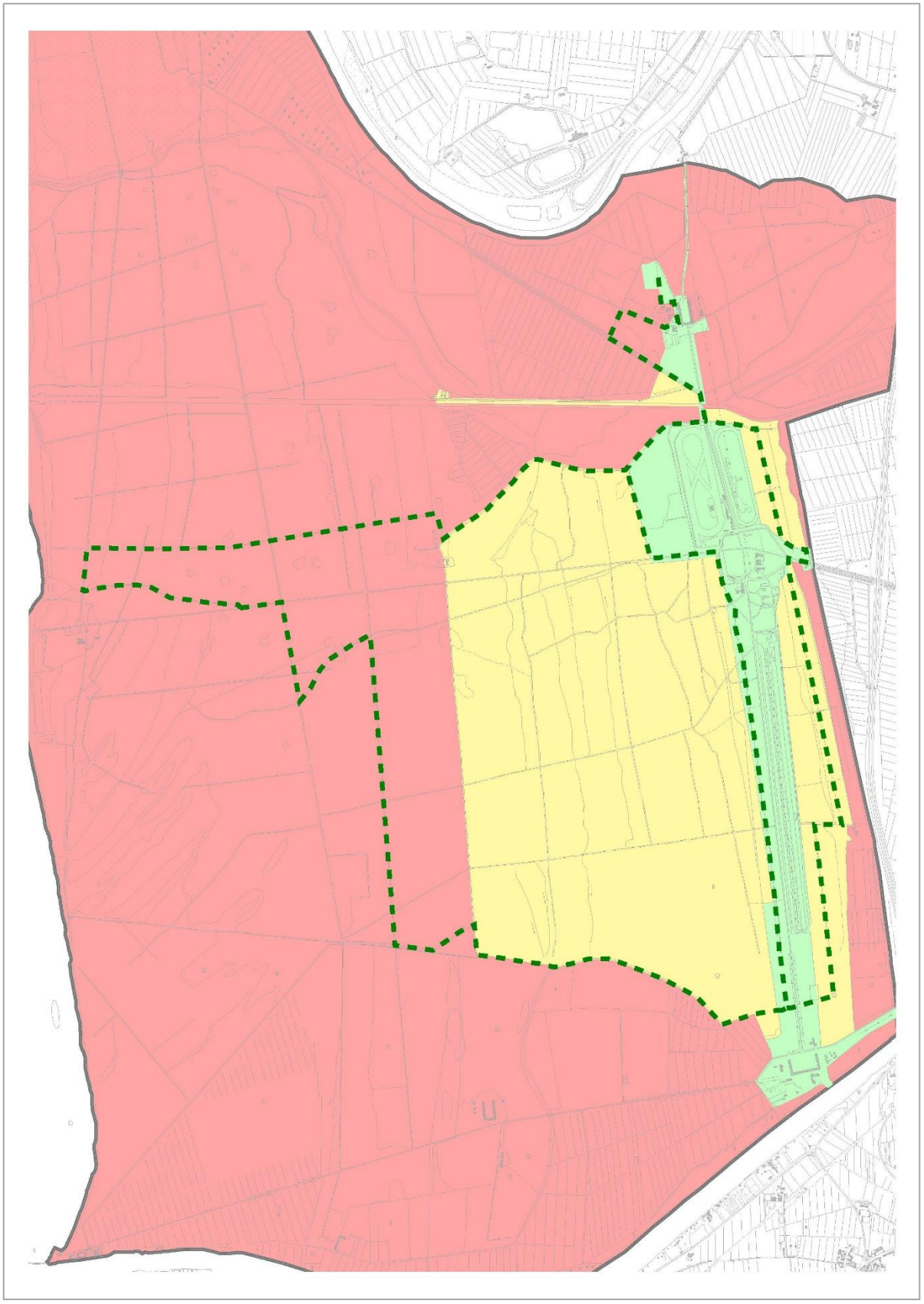

ALLEGATO 4 - Mappa degli itinerari per il transito autorizzato e dei punti accessibili dai veicoli M3

4.1 Itinerari per il transito autorizzato dei veicoli di categoria M e S per raggiungere due zone situate nella zona rossa (A), solo per visite autorizzate con finalità di ricerca scientifica e utilizzo temporaneo autorizzato di Villa del Gombo.

4.2 Punti accessibili dai veicoli di categoria M3 presso Località Cascine Vecchie e Località La Sterpaia per la salita e discesa dei visitatori.

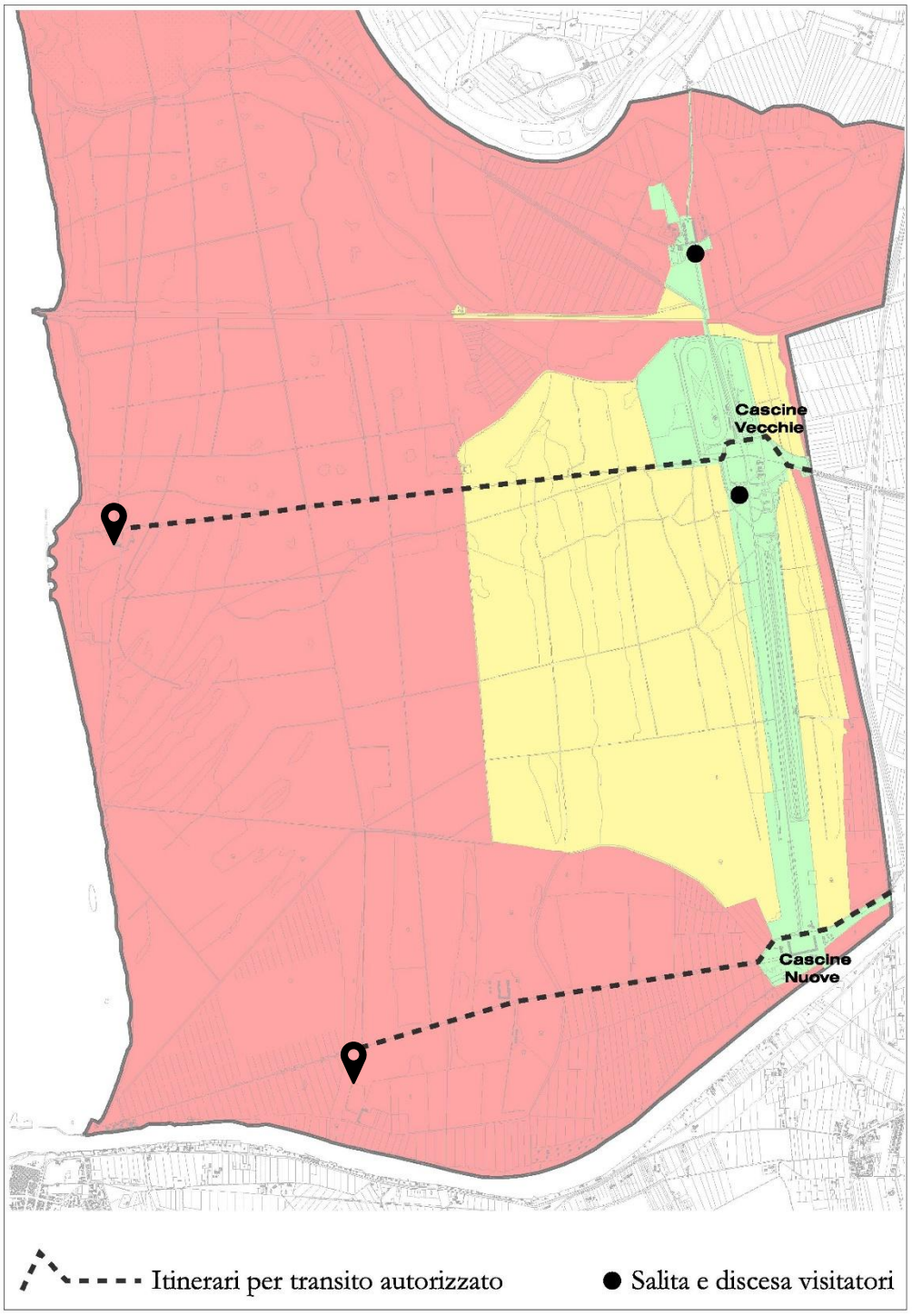

ALLEGATO 5 - Costo del biglietto giornaliero per l'accesso alla zona rossa (A)

- INTERO **€ 8,00**

- RIDOTTO **€ 5,00** per ragazzi dai 6 ai 14 anni, per gruppi a piedi con un minimo di 15 persone, per gruppi a cavallo con un minimo di 5 persone

- RIDOTTO SCUOLE E UNIVERSITÁ **€ 2,00** per gruppi in visita guidata di turismo scolastico e con finalità di ricerca scientifica

- GRATUITO per bambini da 0 a 6 anni

L'Ente Parco si riserva la facoltà di prevedere l'emissione di biglietti gratuiti per fini istituzionali.

ALLEGATO 6 - Commercio ambulante autorizzato dall'Ente Parco

Fatta salva l'individuazione di eventi eccezionali da parte della Direzione dell'Ente Parco, i giorni in cui può essere autorizzato il commercio ambulante sono quelli indicati dall'articolo 3 comma 3, ovvero:

4 Pasqua

5 Lunedì dell'Angelo (Pasquetta)

6 Festa della Liberazione (25 aprile)

7 Festa del lavoro (1° maggio)

8 Festa della Repubblica (2 giugno).

oltre ai giorni festivi dal mese di aprile a settembre.

In tali giorni, sulla base della compatibilità ambientale e al fine di prevenire comportamenti dannosi da parte dell'utenza connessi all'approvvigionamento di alimenti e bevande, sono disponibili **dodici autorizzazioni per venditori ambulanti**, uno per ciascun posto di cui al successivo punto C). La Direzione dell'Ente Parco, per particolari eventi o manifestazioni, può determinare ulteriori autorizzazioni, specificandone l'ubicazione. Con deliberazione di Consiglio Direttivo potranno essere disciplinati eventuali criteri di ammissione e scelta delle domande presentate

L'interessato deve fare domanda all'Ente Parco, anche per più giorni, (è ammessa qualsiasi forma che consenta di accertare la data di arrivo al protocollo dell'Ente), almeno 15 giorni antecedenti al giorno interessato, **specificando un referente ed un recapito telefonico per le comunicazioni**.

Per l'assegnazione dei posti vale l'ordine di protocollazione delle domande, le quali dovranno specificare il posto gradito, preferenze alternative e, necessariamente, dichiarare se accettano o meno posti diversi da quelli indicati.

I posti a disposizione sono così localizzati:

- Rotonda Rondò ex Canile (tre autorizzazioni)
- Inizio Viale del Gombo (tre autorizzazioni)
- Viale Aquile Randagie nord (una autorizzazione)
- Viale Aquile Randagie centro (una autorizzazione)
- Viale Aquile Randagie sud (una autorizzazione)
- Viale Sterpaia (tre autorizzazioni)

L'autorizzazione rilasciata specifica il posto assegnato.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento **preventivo** di € 40,00 al giorno. Tale importo non è frazionabile (nel caso di richieste che interessino parte della giornata il corrispettivo resta lo stesso).

L'Ufficio competente comunicherà al richiedente, al telefono dallo stesso specificato, entro 5 gg. dal giorno interessato, il numero e i riferimenti dell'autorizzazione rilasciata; **il richiedente** procederà al pagamento del corrispettivo sul conto corrente indicato e **dovrà far pervenire copia della ricevuta del**

pagamento effettuato all'Ente Parco (enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it oppure protocollo@sanrossore.toscana.it) e alla vigilanza del Parco (vigilanza@sanrossore.toscana.it) **entro 2 gg. dal giorno interessato**. In mancanza del pagamento e della comunicazione, l'autorizzazione non s'intende rilasciata e l'occupazione del posto e l'attività svolta sarà sanzionata a norma del Regolamento del Parco (sanzione da 600,00 a 6000,00 euro; pagamento in misura ridotta 1200,00 €).

La ricevuta del pagamento di cui al punto precedente dovrà essere esposta in modo visibile sul mezzo utilizzato e esibita agli organi di controllo. Nel caso di mancata esibizione, gli organi di controllo che abbiano accertato il regolare pagamento del corrispettivo di cui al punto E) procederanno per la sola contestazione del presente allegato (sanzione da 50,00 a 500,00 euro; pagamento in misura ridotta 100,00 €).

L'autorizzazione s'intende giornaliera e per l'orario di accesso di cui all'articolo 2 del Disciplinare. Nel caso di autorizzazioni per giorni consecutivi il mezzo utilizzato per il commercio ambulante dovrà, in ogni caso, essere rimosso dal posto assegnato all'orario di chiusura.

ALLEGATO 7 - Diritti di segreteria e corrispettivi per permessi e autorizzazioni

DIRITTI di SEGRETERIA (ai sensi Legge 68/1993 ss.mm.ii.)	
Per la presentazione delle istanze di richiesta di AUTORIZZAZIONI di qualsiasi tipo e valore	**30,00€**

Sono ESENTI dal pagamento dei su indicati diritti le Associazioni registrate al Codice del Terzo Settore (APS, ETS, ODV) e le Pubbliche Amministrazioni.

Autorizzazioni per la **FRUIZIONE** o l'**UTILIZZO** della Tenuta di San Rossore	
a) **Manifestazioni o Eventi**	
• In area verde (C)	**15,00 € / giorno /km**
• In area gialla (B)	**20,00 € / giorno / km**
b) **Occupazioni temporanee** del **suolo** della Tenuta	
• Per eventi di Associazioni registrate al Codice del Terzo Settore (APS, ETS, ODV) o Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) • Per attività istituzionali di altri Enti pubblici	**0,20 € / giorno / mq**
Per tutti gli altri eventi o usi diversi dai precedenti	**0,80 € / giorno / mq**
c) Produzione di **materiale multimediale** a scopo commerciale/pubblicitario	**400,00 € / giorno**
d) **Commercio ambulante**	**40,00 € / giorno**

Note:

- i corrispettivi per manifestazioni/eventi, o per altre occupazioni temporanee, devono essere calcolati moltiplicando per ogni giorno di durata e per l'estensione (lineare o superficiale) massima del percorso o dello spazio occupato;
- i corrispettivi per la fruizione o l'utilizzo della Tenuta di San Rossore non sono dovuti nei casi di attività connesse alle finalità istituzionali del Parco Regionale o di Regione Toscana e per le quali l'Ente Parco abbia emesso specifico provvedimento di patrocinio.

UTILIZZO TEMPORANEO delle strutture della **Tenuta di San Rossore**	
Sala Gronchi	per uso mezza giornata **200,00€**
	per uso intera giornata **300,00€**
	per uso da parte Associazioni registrate al Codice del Terzo Settore (APS, ETS, ODV) o Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o per attività istituzionali di enti pubblici **100,00€**
Villa del Gombo	per uso mezza giornata **700,00€**
	per uso intera giornata **1.000,00€**
Altre strutture	**300,00€**
	per uso da parte Associazioni registrate al Codice del Terzo Settore (APS, ETS, ODV) o Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o per attività istituzionali di enti pubblici **100,00€**

Note:

- la mezza giornata comporta la conclusione dell'utilizzo entro le ore 13.00, oppure l'utilizzo dalle ore 13.00 alle ore 18.30;
- l'importo per l'utilizzo delle "altre strutture" è unico giornaliero indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata;
- gli importi per i soggetti agevolati, sopra individuati, sono forfettari per giorno di utilizzo, a titolo di rimborso delle spese vive conseguenti l'utilizzo della struttura (pulizia, utenze e simili).

Si richiama che, ai sensi di legge, le attività istituzionali dell'Ente Parco e di Regione Toscana non sono soggette a canoni di utilizzo.

Autorizzazione alla raccolta dei **FUNGHI EPIGEI** con emissione del **TESSERINO** personale (Art.15 commi 3 e 4 e Art.17 del Regolamento del Parco)	
Autorizzazione triennale con prima o nuova emissione del tesserino	**60,00€**
Rinnovo dell'autorizzazione triennale (entro i termini di scadenza con tesserino in corso di validità)	**40,00€**